

Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

telefono
e-mail
web

+41 91 814 17 11
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

persona
incaricata

Carla Biasca

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

+41 91 814 17 17
carla.biasca@ti.ch

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi

tramite portale AC

Bellinzona 11 luglio 2022



Circolare SEL n. 6/2022

Modifiche in vigore dal 1. settembre 2022 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e del relativo Regolamento di applicazione (RALOC) del 30 giugno 1987

Signore e signori Sindaci e Municipali,
Signore e signori Segretarie e Segretari comunali,

con la presente vi segnaliamo la modifica di un articolo della Legge organica comunale (LOC) e di alcuni articoli del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC). Le modifiche, di portata minore, entreranno in vigore **il prossimo 1. settembre 2022 e sono integrate nell'Allegato 1**. Alleghiamo pure le relative pubblicazioni sul Bollettino ufficiale delle leggi.

Come vi abbiamo comunicato tramite newsletter delle scorse settimane, il 9 marzo 2022 il Governo ha approvato un messaggio nel quale propone al Parlamento una contenuta modifica della LOC. Il messaggio è al vaglio dell'apposita Commissione del Gran Consiglio e vi informeremo quando il Parlamento si esprimerà in merito.

Questa circolare è pubblicata sul sito internet della Sezione degli enti locali <https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/circolari-e-direttive/>.

Ringraziandovi per l'attenzione, restiamo a disposizione per ulteriori necessità e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca

Allegati:

- modifiche LOC e RALOC - Allegato 1
- stralcio BU N. 24 del 24 giugno 2022, pagg. 165-166
- stralcio BU N. 21 del 27 maggio 2022, pagg. 136-137

Copia a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Allegato 1

Modifiche della LOC

Nuovo art. 70 cpv. 4 LOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Quorum</p> <p>Art. 70 ¹Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.</p> <p>²Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>³Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.</p>	<p>Quorum</p> <p>Art. 70 ¹Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.</p> <p>²Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>³Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.</p> <p>⁴La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo il caso di assenza per giustificati motivi.</p>

Commento

La modifica concerne i lavori commissionali. La stessa scaturisce dalla trattazione da parte del Gran Consiglio dell'[iniziativa parlamentare elaborata del 21 settembre 2020 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari](#). Il Parlamento ha accolto la proposta del rapporto governativo del [Messaggio n. 7973 del 10 marzo 2021](#); il Rapporto commissionale è il [n. 7973R del 29 marzo 2022](#). La modifica è stata decisa dal Gran Consiglio nella seduta del 12 aprile 2022.

La LOC fissa all'art. 53 cpv. 1 LOC l'obbligatorietà della partecipazione alle sedute di Consiglio comunale; la LOC finora non accenna invece espressamente al vincolo di partecipazione alle sedute delle Commissioni, per quanto le indicazioni della Sezione degli enti locali andavano già in questa direzione. L'obbligo è ora esplicitato in un nuovo cpv. 4; il medesimo vale anche per l'ambito assembleare per il rimando dell'art. 34 LOC.

Come per le sedute di Consiglio comunale e per quelle di Municipio, la presenza di legittimi motivi e la durata degli stessi andrà valutata puntualmente a partire dalle circostanze concrete.

Modifiche del RALOC

Il 1. settembre 2022 entrerà pure in vigore la modifica di alcuni articoli del RALOC. L'obiettivo è come sempre quello di risolvere taluni "nodi" di dettaglio che emergono nell'applicazione di disposti LOC o che potrebbero in prospettiva emergere. Le proposte vanno pertanto a regolare l'applicazione "minuta" di principi LOC.

Art. 6 cpv. 3 RALOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
Ufficio presidenziale: funzionamento (art. 23 e 48 LOC) Art. 6 ¹ In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito da un vice-presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore. ² Il regolamento comunale fissa le modalità di funzionamento. ³ Per l'assemblea comunale il regolamento comunale può prevedere un vice-presidente.	Ufficio presidenziale: designazione e funzionamento (art. 23 e 48 LOC) Art. 6 ¹ In caso di assenza del presidente, lo stesso è supplito da un vice-presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore. ² Il regolamento comunale fissa le modalità di funzionamento. ³ Se per la designazione del presidente vi sono più proposte di candidati, le stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio; in caso di nuova parità si procede subito al sorteggio.

Commento

È regolata la procedura nel caso in cui vi fossero più candidati alla nomina di Presidente del Legislativo comunale. Fortunatamente finora non vi sono mai state vere e proprie elezioni, visto la "buona pratica" nei Comuni dell'accordo fra i Gruppi per una rotazione nel ruolo di Presidente. In occasione degli ultimi rinnovi qualche segnale di una possibile nomina combattuta c'è tuttavia stata; se ne tracciano pertanto le regole.

Rispetto a quelle piuttosto laboriose della designazione dei delegati in seno agli enti esterni, le regole in questione sono di più semplice attuazione: tutte le candidature sono messe singolarmente ai voti, è eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio; in caso di nuova parità si procede subito al sorteggio. Non vi è obbligo di voto segreto, la cui adozione può tuttavia essere puntualmente decisa.

Si corregge infine un'incongruenza con l'art. 23 cpv. 1 LOC, abrogando il disposto dell'attuale cpv. 3 dell'art. 6 RALOC. Al cpv. 3 è poi inserito il disposto di cui sopra.

Nuovo art. 10a RALOC

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
	<p>Messaggi e rapporti - Rispetto del termine di trasmissione e deposito (art. 33, 34, 56, 71 LOC)</p> <p>Art. 10a Il termine di 30 giorni per i messaggi municipali e quello di 7 giorni per i rapporti commissionali è calcolato a partire dal giorno successivo alla trasmissione o al deposito; il termine è rispettato se la seduta del legislativo si tiene nel trentesimo, rispettivamente nel settimo giorno.</p>

Commento

Sono esplicitate le modalità di calcolo del termine di 30 giorni (art. 56 cpv. 1 LOC) per il licenziamento dei messaggi municipali e di quello di 7 giorni (art. 71 cpv. 1 LOC) per i rapporti commissionali; ciò in linea con assodata prassi e giurisprudenza in materia.

Art. 11a cpv. 1

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Trasmissione di atti ai cittadini e ai consiglieri comunali in formato elettronico o mediante sistema di gestione elettronica (art. 20, 24, 25, 33, 51, 56, 62, 71 LOC)</p> <p>Art. 11a ¹Ogni cittadino e consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del legislativo gli siano inviati in formato elettronico; il comune può anche dotarsi di un sistema di gestione elettronica per la trasmissione di detti documenti.</p> <p>²Vanno in ogni caso garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.</p>	<p>Trasmissione di atti ai cittadini e ai consiglieri comunali in formato elettronico o mediante sistema di gestione elettronica (art. 20, 24, 25, 33, 51, 56, 62, 71 LOC)</p> <p>Art. 11a ¹I cittadini nei comuni in regime di assemblea comunale e i consiglieri comunali possono segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del legislativo siano loro inviati in formato elettronico; il comune può anche dotarsi di un sistema di gestione elettronica per la trasmissione di detti documenti.</p> <p>²Vanno in ogni caso garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.</p>

Commento

È stata introdotta una nuova formulazione del cpv. 1 per una miglior comprensione del disposto relativo alla trasmissione di convocazioni, messaggi, rapporti e verbali delle sedute del Legislativo ai consiglieri comunali e ai cittadini nei Comuni in regime assembleare; di fatto la modifica non comporta alcun cambiamento di merito.

Nuovo art. 12

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
	Urgenza (art. 59 LOC) Art. 12 Il municipio è l'organo competente per la richiesta tramite messaggio municipale di discussione e deliberazione su un oggetto secondo la procedura dell'urgenza.

Commento

Si esplicita che il Municipio è l'organo competente per presentare la richiesta di discussione e di deliberazione su un oggetto secondo la procedura dell'urgenza (art. 59 LOC), tramite messaggio municipale.

Per costante giurisprudenza e prassi, l'utilizzo della procedura d'urgenza deve essere giustificato da motivi impellenti che impongono al Consiglio comunale di decidere con procedura "accelerata", prescindendo dal rispetto delle usuali tempistiche LOC per messaggi e rapporti commissionali.

Nel nuovo articolo si specifica che la richiesta di deliberazione secondo la procedura d'urgenza deve essere presentata con un messaggio municipale; nel medesimo il Municipio, oltre a spiegare l'oggetto e a proporre la risoluzione, chiede la concessione della trattazione d'urgenza e ne motiva le ragioni.

Nuovo art. 16

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
	Designazione dei membri nelle Commissioni (art. 34 e 73 LOC) Art. 16 Se un gruppo propone più candidati rispetto ai seggi cui ha diritto, le proposte sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio; in caso di nuova parità si procede subito al sorteggio.

Commento

Si specifica la procedura da seguire nel caso in cui un Gruppo proponesse più candidati rispetto ai posti a sua disposizione nelle Commissioni (art. 73 cpv. 6 LOC). Si rinvia alle considerazioni sulla proposta di nuovo art. 6 cpv. 4 RALOC.

Art. 17 - Nuovo cpv. 3

Articolo in vigore	Modifica (in rosso nel testo)
<p>Mozioni in consiglio comunale (art. 67 LOC)</p> <p>Art. 17 ¹Le mozioni presentate in forma scritta alla trattanda “mozioni e interpellanze” devono essere demandate immediatamente dal consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale e trasmesse contemporaneamente al municipio.</p> <p>²Il municipio deve esprimersi sul rapporto della commissione di cui all’art. 67 cpv. 5 LOC entro due mesi e mettere l’oggetto all’ordine del giorno, di regola, per la più prossima seduta del consiglio comunale.</p>	<p>Mozioni in consiglio comunale (art. 67 LOC)</p> <p>Art. 17 ¹Le mozioni presentate in forma scritta alla trattanda “mozioni e interpellanze” devono essere demandate immediatamente dal consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale e trasmesse contemporaneamente al municipio.</p> <p>²Il municipio deve esprimersi sul rapporto della commissione di cui all’art. 67 cpv. 5 LOC entro due mesi e mettere l’oggetto all’ordine del giorno, di regola, per la più prossima seduta del consiglio comunale.</p> <p>³Il consiglio comunale può accettare una proposta di modifica della mozione se la stessa è contenuta nel rapporto commissionale ai sensi dell’art. 67 cpv. 5 LOC e se il mozionante aderisce alla stessa.</p>

Commento

È stata inserita al cpv. 3 una facoltà - mai regolata ma spesso oggetto di domande nella prassi - e meglio quella di presentare e accettare modifiche alla proposta di una mozione. Secondo il nuovo cpv. 3 le stesse potranno essere adottate dal Consiglio comunale, a condizione che siano state proposte nel rapporto della Commissione competente (art. 67 cpv. 5 LOC) e che il mozionante le condivida.

Il Municipio potrà poi sempre dire la sua al proposito nel rapporto finale (art. 67 cpv. 6 LOC).

Si codifica quindi una via che permette di giungere più facilmente a “compromessi politici” sulle mozioni, in particolare con una ricerca di convergenza con il mozionante a livello commissionale.

Se non date le premesse citate - e meglio se la proposta di modifica non scaturisce dal lavoro commissionale e se non c’è condivisione del mozionante - la via per proporre cambiamenti rispetto a quanto suggerito con mozione rimane quella di una nuova mozione.

~~IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 30a della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911, pubblicato nel Foglio ufficiale del 14 aprile 2022;~~

~~risolve:~~

~~La modifica del 12 aprile 2022 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022.~~

~~Bellinzona, 22 giugno 2022~~

~~Per il Consiglio di Stato~~

~~Il Presidente: **Claudio Zali**~~

~~Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**~~

Legge organica comunale (LOC)

modifica del 12 aprile 2022

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 21 settembre 2020 "Modifica della legge organica comunale (LOC): buon funzionamento delle Commissioni del Legislativo";
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 7973 del 10 marzo 2021;
visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 7973 R del 29 marzo 2022,

decreta:

I

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è modificata come segue:

Art. 70 cpv. 4

⁴La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo in caso di assenza per legittimi motivi.

II

¹La presente modifica di legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 12 aprile 2022

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **Nicola Pini**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II della modifica del 12 aprile 2022 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), pubblicata nel Foglio ufficiale del 14 aprile 2022,

risolve:

La modifica del 12 aprile 2022 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) entra in vigore il 1° settembre 2022.

Bellinzona, 22 giugno 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto legislativo
concernente il Consuntivo 2021
del 21 giugno 2022**

~~IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO~~

~~visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8141 del 13 aprile 2022,~~

~~decreta:~~

~~**Art. 1** È approvato il consuntivo 2021 del Cantone, i cui risultati sono i seguenti (in franchi):~~

~~**Conto economico**~~

Totale spese	4'218'600'100	
Totale ricavi	4'160'350'163	
Risultato d'esercizio		- 58'249'937

~~**Conto degli investimenti**~~

Uscite per investimenti	384'712'213	
Entrate per investimenti	129'714'103	
Investimenti netti		254'998'109

~~**Conto di chiusura**~~

Investimenti netti		254'998'109
Autofinanziamento		190'439'146
Risultato totale		- 64'558'963

~~**Art. 2** Il presente decreto legislativo entra in vigore immediatamente.~~

Bellinzona, 21 giugno 2022

~~Per il Gran Consiglio~~

La Presidente: **Luigina La Mantia**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

Art. 40 cpv. 3

~~³L'offerta è valida solo se contiene tutta la documentazione richiesta dal bando, riservata l'eventuale possibilità di sanatoria dell'art. 39a cpv. 4 lett. b.~~

II

~~Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2022.~~

~~Bellinzona, 25 maggio 2022~~

~~Per il Consiglio di Stato~~

~~Il Presidente: **Claudio Zali**~~

~~Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**~~

Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC)

modifica del 25 maggio 2022

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
Il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC) è modificato come segue:

Ufficio presidenziale: designazione e funzionamento

(art. 23 e 48 LOC)

Art. 6 cpv. 3

³Se per la designazione del presidente vi sono più proposte di candidati, le stesse sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio; in caso di nuova parità si procede subito al sorteggio.

Messaggi e rapporti - Rispetto del termine di trasmissione e deposito

(art. 33, 34, 56, 71 LOC)

Art. 10a

Il termine di 30 giorni per i messaggi municipali e quello di 7 giorni per i rapporti commissionali è calcolato a partire dal giorno successivo alla trasmissione o al deposito; il termine è rispettato se la seduta del legislativo si tiene nel trentesimo, rispettivamente nel settimo giorno.

Art. 11a cpv. 1

¹I cittadini nei comuni in regime di assemblea comunale e i consiglieri comunali possono segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del legislativo siano loro inviati in formato elettronico; il comune può anche dotarsi di un sistema di gestione elettronica per la trasmissione di detti documenti.

Urgenza

(art. 59 LOC)

Art. 12 Il municipio è l'organo competente per la richiesta tramite messaggio municipale di discussione e deliberazione su un oggetto secondo la procedura dell'urgenza.

Designazione dei membri nelle Commissioni

(art. 34 e 73 LOC)

Art. 16 Se un gruppo propone più candidati rispetto ai seggi cui ha diritto, le proposte sono messe singolarmente ai voti. È eletto il candidato con il maggior numero di voti. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un secondo scrutinio; in caso di nuova parità si procede subito al sorteggio.

Art. 17 cpv. 3

³Il consiglio comunale può accettare una proposta di modifica della mozione se la stessa è contenuta nel rapporto commissionale ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LOC e se il mozionante aderisce alla stessa.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2022.

Bellinzona, 25 maggio 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

~~**Regolamento
sulle tasse dell'Autorità di vigilanza
sull'esercizio delle professioni di fiduciario**~~

modifica del 28 febbraio 2022

~~L'AUTORITA' DI VIGILANZA
SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI FIDUCIARIO~~

decreta:

~~I
Il regolamento sulle tasse dell'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 14 gennaio 2013 è modificato come segue:~~

~~**Art. 3 cpv. 2**~~

~~²L'importo minimo delle tasse è fissato in 100 franchi e può raggiungere singolarmente l'importo massimo di 1'000 franchi.~~

~~**Spese di cancelleria**~~

~~**Art. 4** Per le singole spese di cancelleria l'importo è fissato fino a un massimo di 100 franchi.~~